



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Teresa Ciccarello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 531 dell'anno 2009 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

(C.F.: _____), con il patrocinio dell'avv. PAPA ANNA e, con elezione di domicilio in VIA DEL CARMINE N.37 90012 CACCAMO, presso il difensore avv. PAPA ANNA

PARTE ATTRICE

CONTRO

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (P.I.: 09339391006), con il patrocinio dell'avv. BALESTRAZZI VITTORIO e dell'avv. BALESTRAZZI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMENUELE 87 C/O AVV. ALESSANDRA BATTAGLIA TERMINI IMERESE

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: azione di annullamento di indebito.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20.5.2014 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile

Firmato Da: CICCARELLO TERESA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 95ed6 - Firmato Da: CARO GIULIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 95ed7



Con atto di citazione regolarmente notificato, _____ -
premettendo di avere intrattenuto con la Banca Nazionale del Lavoro -
Agenzia di Termini Imerese (d'ora in poi BNL) un conto corrente bancario
identificato con IBAN IT14V010054364000000000178 - conveniva il
giudizio il detto istituto di credito e, previa declaratoria delle anzidette
clausole, chiedeva l'annullamento della somma di euro 17.982,89, o di quella
maggiore o minore accertata in corso di causa.

A sostegno della domanda, l'attore assumeva che la banca aveva applicato la
clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del
disposto dell'art. 1283 c.c., che, alla stregua dell'orientamento
giurisprudenziale più recente, doveva reputarsi nulla, aveva rinviato agli usi di
piazza la determinazione del tasso di interesse ed aveva applicato la clausola di
massimo scoperto, in assenza di convenzione.

All'udienza del 27.10.2009, si costituiva il giudizio la BNL, la quale chiedeva il
rigetto della domanda, nonché accertarsi il credito vantato nei confronti
dell'attore pari ad euro 29.720,01 o a quella maggiore o minore somma
determinata in corso di causa, con condanna del medesimo al relativo
pagamento.

Con comparsa di nuovo procuratore in data 17.11.2010, la banca insisteva
nelle domande ed eccezioni già formulate.

Tanto premesso, deve, anzitutto, dichiararsi l'inammissibilità della domanda
di accertamento del credito e di condanna proposta dalla convenuta, stante la
tardiva costituzione dell'istituto di credito, avvenuta all'udienza di trattazione
e non nel rispetto di venti giorni prima dall'udienza *ex* art. 183 c.p.c..

Sul punto, è appena il caso di precisare che, diversamente da quanto dedotto
dalla convenuta nella comparsa conclusionale, l'odierno giudizio non trae
origine da un decreto ingiuntivo opposto, e, dunque, la domanda da valutare
non è quella originariamente introdotta con il monitorio.

Ciò posto, va osservato come la domanda meriti accoglimento.



Al riguardo, deve, anzitutto, osservarsi come debbano condividersi le difese spiegate da parte attrice che ha invocato la nullità della clausola che rinvia agli usi su piazza per la determinazione del tasso di interesse, non consentendo, detta clausola, per la sua genericità, di stabilire a quale previsioni le parti abbiano concretamente inteso riferirsi.

Del pari fondata appare l'eccezione - formulata da parte attrice - di nullità della clausola che consente la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito applicata dalla banca al contratto di conto corrente oggetto di causa.

Al riguardo, si rileva come la detta clausola debba essere oggetto di valutazione alla luce del disposto di cui all'art. 1283 c.c., che sancisce un divieto generale di anatocismo in mancanza di "usi contrari" - anatocismo ammesso solo in caso di domanda giudiziale, ovvero in caso di convenzione posteriore alla scadenza, con il limite degli interessi dovuti da almeno sei mesi. Gli usi a cui fa pacificamente riferimento tale disposizione sono quelli normativi, quali elementi d'integrazione della legge e che consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (elemento oggettivo), accompagnata dall'elemento soggettivo della convinzione che si tratti di comportamento non dipendente da un mero arbitrio soggettivo, ma giuridicamente obbligatorio in quanto conforme ad una norma già esistente o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (c.d. *opinio iuris ac necessitatis*).

Orbene, fino al 1999, la giurisprudenza aveva costantemente sostenuto la legittimità della clausola generalmente contenuta nei contratti di conto corrente bancario che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista (a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi attivi spettanti al medesimo). Tale orientamento si fondava sull'assunto del carattere normativo dell'uso in questione.

Nel 1999, la Corte di Cassazione, con tre pronunce ravvicinate nel tempo - la n. 2374/99, la n. 3096/99 e la n. 3845/99 - ha affermato il carattere negoziale e non normativo dell'uso in questione e dichiarato la nullità della relativa



clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrarietà all'art. 1283 c.c..

In particolare, la Suprema Corte si è soffermata sulla natura della prassi in virtù della quale nei contratti di conto corrente bancario è inserita la clausola della capitalizzazione trimestrale, sostenendo che tale prassi, tale 'consuetudine', non è connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo - come aveva detto la precedente giurisprudenza - rimanendo essa confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica del citato art. 1283.

Ancora, ha precisato che l'esistenza di una vera e propria consuetudine legittimante la prassi della capitalizzazione trimestrale non è mai stata accertata dalla commissione speciale permanente presso il ministero dell'industria, ai sensi del d.leg.c.p.s. n. 152 del 1947, e che gli accertamenti - da parte di alcune camere di commercio provinciali - di usi locali conformi alle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI sono tutti successivi al 1952, sicché, avendo preso effetto le n.b.u. proprio dall'1.1.1952, deve escludersi che queste attestino l'esistenza di usi locali preesistenti, e deve piuttosto presumersi che l'accertamento dell'uso locale sia null'altro che il rilievo di prassi negoziali conformi alle condizioni generali predisposte dall'ABI, alle quali non può riconoscersi efficacia di fonte di diritto obiettivo, per difetto dell'elemento soggettivo dell'*opinio iuris ac necessitatis*. Non può, infatti, revocarsi in dubbio come, dalla comune esperienza, emerga che l'inserimento delle clausole di capitalizzazione trimestrale è acconsentito da parte dei clienti non in quanto tali clausole siano ritenute conformi a norme già esistenti, ma solo in quanto sono comprese nei moduli predisposti dalle banche e non suscettibili di negoziazione individuale.

Inoltre, ha ritenuto che l'art. 1283 c.c. avrebbe carattere imperativo, e che le norme che dettano una disciplina diversa - si tratta delle norme in materia di conto corrente ordinario che consentono l'anatocismo senza i limiti del 1283



c.c. – non possono applicarsi al conto corrente bancario, stante la specialità della disciplina che lo caratterizza.

Sul punto, è intervenuto anche il legislatore che ha inserito, nel comma 3 dell'art. 25 del d.lgs. 342/1999, una norma *ad hoc*, volta ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina.

La detta norma è stata poi espunta dall'ordinamento, perché dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 245/00, nella parte relativa alla cd. "sanatoria del pregresso", ma ha confermato la necessità della capitalizzazione paritetica degli interessi tra cliente e Istituto di credito, introducendo (cfr. nuovo testo dell'art. 120 T.U bancario) il criterio generale, secondo il quale nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, con l'eliminazione di quella dissimmetria nella produzione degli interessi anatocistici, la cui ingiustizia ha palesemente ispirato il più recente indirizzo della Cassazione.

La giurisprudenza ha confermato più volte l'orientamento anzidetto ed anche le SS.UU., con la sentenza del 4 novembre 2004 n° 21095, hanno ribadito che dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'*opinio juris ac necessitatis*, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente.



Alle luce delle argomentazioni che precedono, la giurisprudenza ha dunque optato per la nullità della clausola in esame.

Le sezioni unite sono nuovamente intervenute sulla questione oggetto di causa con la nota sentenza n. 24418 del 2.12.2010, con la quale la Suprema Corte ha rimarcato come sia *“conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”*.

Il predetto insegnamento è stato di recente ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione che ha confermato che, ove venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo, gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 3 settembre 2013, n. 20172).

Alla stregua delle considerazioni sviluppate sin qui, deve, quindi dichiararsi la nullità della clausola di anatocismo trimestrale prevista dalle condizioni di conto corrente bancario di che trattasi, in quanto in aperto contrasto con le prescrizioni imperative dell'art. 1283 c.c..

Del pari fondati appaiono i rilievi mossi dall'attore in ordine all'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto.

Ed invero, va, in proposito, premesso che, con la generica dizione di commissione di massimo scoperto, le banche, prima delle recenti modifiche normative, hanno per molti anni utilizzato diversi modelli, che spaziavano dal



pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli, parametrando l'utilizzo od il mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento in alcuni casi anche ai fidi di fatto, cd. scoperture o sconfinamenti di conto corrente.

Tanto premesso in ordine alla mancanza di una nozione unitaria di commissione massimo scoperto, parte della giurisprudenza ha spesso ritenuto l'invalidità tout court dell'istituto in ragione della mancanza di causa.

Secondo un altro indirizzo interpretativo, la clausola predetta viene, per converso, ritenuta valida a condizione, tuttavia, che sia determinato o determinabile l'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, con la chiara previsione sia del tasso della commissione, sia dei criteri di calcolo, sia della periodicità di tale calcolo.

E ciò in virtù del disposto dell'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico dell'art. 117 comma 4 T.U.B., che impone la forma scritta *ad substantiam* per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

In altri termini, poiché la commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo 'peso'



economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

Ebbene, nel caso di specie, il contratto intercorso tra le parti non prevede alcuna specifica clausola con gli elementi anzidetti, sicché deve ritenersi che essa sia stata applicata illegittimamente.

Parimenti fondato appare il rilievo mosso da parte attrice in ordine all'illegittimità dell'applicazione delle ulteriori spese non oggetto di specifica pattuizione.

Ciò posto, deve, poi, osservarsi come infondata sia l'eccezione sollevata dall'istituto di credito relativa alla dedotta decadenza per mancata impugnazione degli estratti-conto.

Al riguardo, deve, infatti, ricordarsi che, in tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514), con la conseguenza che la sopravvenuta incontestabilità delle risultanze dell'estratto di conto corrente, derivante dall'art.1832 c.c., riguarda le partite a debito ed a credito annotate in conto solamente sul piano della loro realtà materiale e non anche sul piano giuridico sostanziale, in relazione alla validità dell'atto e del contratto da cui esse derivano.

Deve, poi, osservarsi come irrimediabilmente tardivi siano gli ulteriori rilievi espressi dall'istituto di credito con la comparsa conclusionale.

Ciò posto, il CTU ha proceduto alla determinazione del saldo del conto oggetto di causa, elidendo la capitalizzazione trimestrale a debito e non calcolando gli oneri derivanti dalla commissione di massimo scoperto, oltre alle ulteriori spese non specificamente previste nel contratto oggetto di causa.



In particolare, nella relazione integrativa, il CTU – con relazione condivisibile e chiara, peraltro, non contestata – ha determinato in euro 3.730.60 l'esposizione debitoria dell'attore nei confronti del _____ ed in euro 26.343,11 l'importo della riduzione dell'esposizione debitoria, sicché la domanda proposta deve essere accolta e annullato il debito per l'importo predetto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate, in assenza di notula, come in dispositivo.

Le spese di CTU (liquidate come da decreti in atti) vanno, infine, poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

dichiara la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori che rinviano agli usi su piazza;

dichiara, del pari, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;

dichiara illegittima l'applicazione della clausola di massimo scoperto e di ulteriori spese;

condanna la BNL ad annullare l'esposizione debitoria nella misura di euro 26.343,11;

condanna la convenuta a rifondere in favore dell'attore le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.005,00, di cui € 170,00 per spese ed euro € 4.835,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ai sensi della vigente Tariffa Forense;

pone le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico di parte convenuta.

Così deciso in data 25/11/2014 .

Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal giudice Teresa Ciccarello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. Con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.



82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.

Tribunale di Termini Imerese
sez. civile

Firmato Da: CICCARELLO TERESA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 95ed6 - Firmato Da: CARO' GIULIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 95ed7

